

L'attuazione della riforma fiscale per il settore agricolo

Rovigo, 25 febbraio 2025

***A cura di Nicola Caputo
Direttore Politiche fiscali Confagricoltura***

Redditi dominicali e agrari per IAP e CD

Art. 13 , c. 3 bis D.L. n. 215/2023

Determinazione dei redditi dominicali ed agrari per IAP e CD iscritti alla previdenza agricola per gli anni 2024 e 2025 (persone fisiche e società semplici)

- modifica dell'art. 1, c. 44, della L. n. 232/2016 (esenzione per gli anni 2017-2023);
- partecipazione al reddito complessivo del R.D. e R.A. (considerati congiuntamente) in base a scaglioni di reddito:

a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

Redditi dominicali e agrari per IAP e CD

Art. 13 , c. 3 bis D.L. n. 215/2023

Determinazione dei redditi dominicali ed agrari per IAP e CD Iscritti alla previdenza agricola per gli anni 2024 e 2025

Nuovo regime a scaglioni non applicabile alle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Snc, Sas e Srl).

RIFORMA FISCALE (L. n. 111/2023)
Principi di delega sulla fiscalità agricola

Art. 5, comma 1 lett. b):

1) "l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del c.c., di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa".

RIFORMA FISCALE (L. n. 111/2023)
Principi di delega sulla fiscalità agricola

Art. 5, comma 1 lett. b):

2) "la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del c.c. con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata".

RIFORMA FISCALE (L. n. 111/2023)
Principi di delega sulla fiscalità agricola

Art. 5, comma 1 lett. b):

- 3) *"l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate";*
- 4) *"la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole".*

Attuazione della delega fiscale

D. Lgs. n. 192/2024 (G.U. 16.12.2024)

Modifiche agli artt. 28, 32, 34, 36, 56 bis e 81 del TUIR

Riferibilità del reddito agrario alla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c., caratterizzate dallo svolgimento di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale, e non più ***nei soli limiti della potenzialità del terreno***, allineando la norma tributaria a quella civilistica di imprenditore agricolo, come delineata dal predetto art. 2135 c.c.;

Attuazione della delega fiscale

D. Lgs. n. 192/2024

Modifiche all'art. 32 del TUIR

Inclusione tra le attività produttive di reddito agrario (ex art. 32, c. 2 lett. b-bis e b-ter TUIR):

- delle attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione **non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento**;
- delle attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici (es. certificati di crediti di carbonio) nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti IVA, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del c.c.

Attuazione della delega fiscale

D. Lgs. n. 192/2024

Modifiche agli artt. 28, 34 e 36 del TUIR

Determinazione dei redditi dominicali ed agrari delle nuove attività (art. 28, commi 4 ter e 34 4-bis):

I redditi dominicali ed agrari delle colture vegetali prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, nelle more dell'emanazione di un'apposito decreto del MEF, di concerto con il MASAF, per l'individuazione di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento, sono determinati mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, **incrementata del 400 per cento.**

I fabbricati di cui sopra non si considerano produttivi di reddito dei fabbricati, se non formano oggetto di locazione. Il reddito dominicale non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali.

Attuazione della delega fiscale

D. Lgs. n. 192/2024

Modifiche all'art. 56 bis, c.1, del TUIR

Attività di produzione di vegetali eccedenti i limiti dell'art. 32 del TUIR

Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate il limite del doppio della superficie agraria di riferimento, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il **reddito di impresa** nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie, in proporzione alla superficie eccedente.

Attuazione della delega fiscale

D. Lgs. n. 192/2024

Modifiche all'art. 56 bis, comma 3 ter, del TUIR

Attività dirette alla produzione e cessione dei beni che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici eccedenti i limiti dell'art. 32 del TUIR

Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, oltre il limite del valore dei corrispettivi delle cessioni di beni ai fini IVA derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del c.c., è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Attuazione della delega fiscale

D. Lgs. n. 192/2024

Modifiche agli artt. 56 bis, c. 4, e 81 del TUIR

Le disposizioni sulla determinazione forfettaria del reddito d'impresa, ex art. 56 bis del TUIR, si applicano anche alle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, c.1093, della L. n. 296/2006 (Snc, Sas, Srl e società cooperative).

A tal fine, è modificato l'art. 81 del TUIR (determinazione del reddito complessivo di società ed enti commerciali) che fa salvo quanto stabilito all'art. 56 bis, c. 4».

Attuazione della delega fiscale

D. Lgs. n. 192/2024

Modifiche agli artt. 56 bis e 81 del TUIR

Le disposizioni sull'applicazione della determinazione forfettaria del reddito ex art. 56 bis del TUIR non si applicano per le società:

1. Srl che svolgono l'attività agrituristica, oleoturismo ed enoturismo;
2. Srl, Snc ed Sas che svolgono le attività di allevamento oltre i limiti previsti dall'art. 32 , c.2, lett. b, del TUIR.

Si potrebbe recuperare tale inclusione nell'ambito dell'emanazione del Testo Unico delle imposte delle imposte dirette, a norma dell'art. 21 della L. n. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale)

***Attuazione della delega fiscale
D. Lgs. n. 192/2024***

Entrata in vigore della riforma dal periodo d'imposta 2024

Le nuove disposizioni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192/2024.

Tutte le modifiche trovano collocazione con appositi codici e righe dei quadri RA, RD, RG e RF dei modelli di dichiarazione dei redditi per il 2024 (Mod. Redditi 2025).



REDDITI Familiari a carico QUADRO RA - Redditi dei terreni

Mod. N.

--	--

FAMILIARI A CARICO

- BARRARE LA CASELLA:
- C = CONIUGE
- F1 = PRIMO FIGLIO
- F = FIGLIO
- A = ALTRO FAMILIARE
- D = FIGLIO CON DISABILITÀ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Relazione di parentela	CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)			Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazione figli 21 anni o più		
1	C	CONIUGE							
2	F1	PRIMO FIGLIO	D						
3	F	A	D						
4	F	A	D						
5	F	A	D						

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

RA1	Reddito dominicale non rivalutato		Reddito agrario non rivalutato		Possesso giorni	%	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Cultivazione diretta o IAP
	1	2	3	4							
	,00		,00				,00				
	Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile		Dominicale IAP		Agrario IAP		Produzione vegetali
11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	
RA2	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	10
11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	
RA3	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	10
11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	
RA4	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	10
11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	
RA5	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	10
11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	
RA6	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	10
11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	
RA7	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	10
11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	
RA8	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	10
11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	
RA9	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	10
11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	
RA10	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	10
11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	

**QUADRO RD****Reddito di allevamento di animali
e reddito derivante da produzione di vegetali
e da altre attività agricole**

	RD1	Codice attività				
SEZ. I Allevamento di animali	RD2	Numero dei capi normalizzati				
	RD3	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 32 del Tuir				
	RD4	Numero dei capi eccedenti (RD2 - RD3)				
	RD5	Reddito di allevamento eccedente				,00
SEZ. II Produzione di vegetali oltre i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) del TUIR	RD6	Superficie totale di produzione	1	Superficie del terreno su cui insiste la produzione	2	
	RD7	Superficie eccedente				
	RD8	Ammontare del reddito agrario				,00
	RD9	Reddito derivante dall'attività agraria eccedente				,00
SEZ. IIA Produzione di vegetali oltre i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR	RD6A	Superficie totale di produzione	1	Superficie di riferimento	2	
	RD7A	Superficie eccedente				
	RD8A	Ammontare del reddito agrario				,00
	RD9A	Reddito derivante dall'attività agraria eccedente				,00
SEZ. III						,00

Attuazione della delega fiscale

D. Lgs. n. 192/2024

Art. 2, aggiornamento delle banche dati catastali

Per i terreni diversi da quelli di cui all'art. 2, c. 33, del D.L. n. 262/2006 (fascicolo aziendale), l'AGEA provvederà, con le stesse modalità previste dalla predetta disposizione, ad aggiornare le variazioni inerenti le qualità e le classi di coltura in sostituzione dei contribuenti tenuti all'obbligo di cui all'art. 30 del TUIR

Con decreto del MASAF, di concerto con il MEF, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs., saranno definite le relative disposizioni attuative.

Tassazione delle agroenergie

Art. 1, comma 423, L. n. 266/2005

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, c. 3. c.c., e si considerano produttive di reddito agrario.

La produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, c. 1093, della L. n. 296/2006, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%.

E' fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997.

Proposta di modifica dell'art. 2135 c.c.

Al comma 3, aggiungere in fondo le seguenti parole:
“nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l’utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.”